



Città di Lissone
Provincia di Monza e della Brianza

Lissone, 26/06/2018

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO - AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE RICOVERO DI ANIMALI D'AFFEZIONE CATTURATI E RACCOLTI SUL TERRITORIO DI LISSONE - PERIODO novembre 2019 - dicembre 2022

Il Comune di Lissone, in attuazione della Delibera di Giunta n. 225 del 22/6/2016, intende acquisire manifestazioni di interesse per l'affidamento del servizio di gestione recupero di animali d'affezione catturati e raccolti sul territorio di Lissone e di prevenzione al randagismo e dei servizi annessi e sotto elencati, per il periodo novembre 2019 - dicembre 2022.

Si precisa che in questa fase non è indetta alcuna procedura di gara. Le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di individuare Imprese interessate ad essere invitate a presentare offerta a successiva gara indetta dall'Ente. Il presente avviso è pertanto da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per le Imprese interessate sia per l'Amministrazione procedente ai fini dell'affidamento del servizio.

Il Comune di Lissone si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare, annullare, la presente procedura e non dar seguito alla successiva gara ai sensi del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte delle Imprese interessate.

Per l'espletamento della procedura relativa al presente avviso esplorativo l'Amministrazione si avvarrà del Sistema Informatico della Centrale Acquisti della Regione Lombardia (SINTEL) accessibile all'indirizzo www.arca.regione.lombardia.it dove sono disponibili tutte le istruzioni per la registrazione e l'utilizzo della piattaforma.

SOGGETTO E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO:

Il servizio ha come oggetto principalmente la gestione del servizio di custodia animali ovvero quel complesso di attività (canile sanitario e canile rifugio oltre a garantire il medesimo servizio per altre specie animali), con l'obiettivo di assolvere in maniera efficace ed efficiente alle funzioni e ai compiti attribuiti al Comune dalla Legge 14 agosto 1991 n.281, la Legge Regionale 33/2009 e successive modifiche intervenute con la L.R. 29.06.2016 n.15 ed il Regolamento Regionale 13.07.2017 n.2.

I servizi da espletare dovranno comprendere:

- 1) Spese di ricovero per animali non adottabili e relative lunghe permanenze;
- 2) Campagne di sensibilizzazione per contrastare gli abbandoni e sostenere azioni rivolte a promuovere le adozioni;
- 3) Collaborazioni con associazioni di volontariato a supporto delle attività o tramite progetti specifici con evidenti finalità nel campo animalista;
- 4) Sito internet e newsletter con adeguate modalità di pubblicizzazione per promuovere e favorire le adozioni ed evitare il mantenimento ad oltranza nella struttura.

I servizi andranno garantiti con le modalità di seguito elencate:

a) PRINCIPI DEL SERVIZIO

Il servizio di gestione della struttura di ricovero e gestione animali d'affezione dovrà avvenire nel pieno rispetto delle normative regionali e nazionali in materia di randagismo (L. 281/91, L. R. 33/2009 e successive modifiche intervenute con la L.R. 29.06.2016 n.15 ed il Regolamento Regionale 13.07.2017 n.2) sotto la vigilanza sanitaria del Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell' ATS MB, ispirandosi costantemente a principi di salvaguardia e tutela della vita e del benessere degli animali custoditi.

b) ANIMALI DA RICOVERARE NELLE STRUTTURE ADIBITE A RICOVERO

La struttura zoofila non dovrà in alcun modo limitare l'accoglienza degli animali provenienti dal Comune di Lissone.

All'interno della struttura di ricovero e custodia animali, ai sensi della L. R. 33/2009 e successive modifiche intervenute con la L.R. 29.06.2016 n.15 e del Regolamento Regionale 13.07.2017 n.2, dovranno essere ricoverate le seguenti tipologie di animali:

- **nel canile sanitario** dovranno accogliersi temporaneamente per l'esecuzione degli interventi di profilassi, diagnosi e terapia:
 - cani morsicatori, cani vaganti catturati, rinvenuti o consegnati direttamente o tramite la forza pubblica;
 - gatti morsicatori, gatti feriti o gravemente malati o gatti di colonia o che vivono in libertà e catturati nell'ambito degli interventi per il controllo demografico;
 - altri animali rinvenuti senza proprietario, ricoverati ai fini della profilassi antirabbica, compatibilmente con la recettività e le caratteristiche della struttura.
- **nel canile/gattile rifugio** dovranno essere accolti:
 - cani e gatti provenienti dal Comune di Lissone che hanno superato il periodo di controllo presso il ricovero sanitario;
 - cani e gatti raccolti o rinvenuti vaganti, successivamente agli interventi sanitari di cui all'articolo 107 comma 5 lett. f) della L.R. 15/2016, ceduti definitivamente dal proprietario per le casistiche contemplate dall'Amministrazione comunale di Lissone, sequestrati dall'autorità giudiziaria o amministrativa, temporaneamente ospitati, su disposizione del Sindaco per assenza forzata del proprietario o detentore o per

l'osservazione volta all'accertamento delle condizioni fisiche;

- altri animali d'affezione ai sensi dell'art. 106 della L.R. 33/2009 catturati o raccolti nel territorio comunale, compatibilmente con la recettività e le caratteristiche della struttura (quando non altrimenti conferiti, affidati o ceduti dal comune ad altra struttura con caratteristiche idonee alla specie) ad esclusione di quelli appartenenti alla fauna selvatica la cui gestione attualmente spetta all'Ente Provincia.

c) COLLABORAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI E DEI VOLONTARI

Ai sensi dell'art 106 della LR n. 33/2009 gli operatori degli enti a protezione degli animali e i soggetti istituzionali preposti per legge, potranno accedere alle strutture anche in orari diversi da quelli di apertura al pubblico purché concordati con i responsabili delle stesse.

Il Gestore dovrà garantire, ai sensi dell'art. 106 comma 6 della L.R. 33/2009, la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti.

I rifugi sanitari e i rifugi per il ricovero possono altresì avvalersi della collaborazione volontaria e gratuita di privati cittadini per lo svolgimento dell'attività della struttura.

Il gestore dovrà garantire la tenuta di un Registro cartaceo e/o informatico condiviso con il Comune sul quale i volontari dovranno apporre cognome e nome accanto alla firma, oltre alla data di accesso al canile.

d) CESSIONE, RISCATTO, AFFIDO TEMPORANEO E DEFINITIVO

Le seguenti disposizioni si applicano, in quanto compatibili, a tutte le specie di animali d'affezione.

La cessione, il riscatto, l'affido sia temporaneo che definitivo dovranno avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 20 e 21 del Regolamento Regionale n. 2/2017.

Al fine di ridurre il numero di animali presenti in canile, il Gestore potrà incentivare l'affido familiare temporaneo dei cani e dei gatti non ritirati dai legittimi proprietari purché siano trascorsi almeno dieci giorni dalla comprovata notifica del ritrovamento dell'animale all'avente titolo. L'affido temporaneo consisterà nella collocazione dell'animale presso una famiglia che si renda disponibile, opportunamente istruita al riguardo. L'affidatario dovrà dichiarare di essere a conoscenza che il cane è di proprietà altrui.

In caso di affido, a garanzia degli impegni assunti, dovrà comunque essere sottoscritto il contratto di affido conforme al modulo di cui all'allegato A del citato Regolamento.

Il Gestore è obbligato a mettere in atto progetti di adozione e azioni tali finalizzate alla costante riduzione dei tempi di stazionamento degli animali all'interno della struttura.

Il Gestore ha la facoltà di organizzare manifestazioni intese a promuovere le adozioni degli animali, anche mediante il

trasferimento degli stessi nei luoghi dove si svolgeranno tali manifestazioni.

Ai sensi dell'art. 106 della LR n. 33/2009:

- qualora nei sei mesi successivi all'adozione, l'animale manifesti disturbi comportamentali, incompatibilità con altri animali o problematiche particolari al nuovo nucleo familiare, il rifugio affidatario deve riconoscere all'adottante il diritto di restituzione dell'animale.

- L'iter dell'adozione deve concludersi con la valutazione post affido effettuata dalle associazioni animaliste e zoofile anche presso il domicilio dell'adottante, che dovrà sottoscrivere apposito consenso. Qualora le condizioni di detenzione dell'animale non fossero conformi alla normativa vigente o a quanto dichiarato al momento dell'affido dovrà essere prevista la restituzione immediata ed incondizionata dell'animale al rifugio, su semplice richiesta.

e) ALTRI SERVIZI DA GARANTIRE

- I gestori dei rifugi devono adottare opportune misure al fine del controllo delle nascite.

- I cani e i gatti ricoverati presso i rifugi possono essere sterilizzati per finalità di interesse pubblico dai medici veterinari delle ATS o da medici veterinari liberi professionisti, incaricati dall'ATS o dai comuni.

- I rifugi garantiscono l'assistenza veterinaria e gli interventi di pronto soccorso e di alta specializzazione necessari, anche mediante convenzioni con strutture pubbliche o private.

- applicazione dell'identificativo individuale agli animali di qualunque specie qualora non siano già identificati.

- per ogni cane ricoverato il Gestore dovrà compilare apposita scheda etologica a cura di un Veterinario o di un comportamentalista abilitato, al fine di una migliore conoscenza dell'animale per un affido mirato a un nuovo proprietario.

f) CUSTODIA E VIGILANZA

Il Gestore dovrà garantire un servizio di custodia e vigilanza costante della struttura che comprenda anche le ore notturne e festive, con la presenza obbligatoria di personale tutti i giorni feriali dell'anno dalle ore 8.00 alle ore 20.00, con un servizio di reperibilità notturno e festivo al fine di garantire l'accesso alla struttura di ricovero e custodia animali, in caso di necessità.

g) ORARI DI APERTURA

Il Gestore dovrà garantire che i rifugi rimangano aperti almeno quattro giorni alla settimana, compresi il sabato o la domenica, per un minimo di quattro ore al giorno, per favorire la ricollocazione degli animali presso nuovi proprietari. Gli orari e i giorni di apertura dovranno essere esposti all'ingresso delle strutture;

h) DIVIETO DI ATTIVITA' COMMERCIALI

E' fatto divieto di svolgere qualsiasi tipo di attività a carattere commerciale sia da parte del Gestore che di terzi, presenti a qualsiasi titolo;

i) GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLA STRUTTURA

- Il Gestore dovrà nominare un Responsabile Direttore amministrativo e un Responsabile sanitario, comunicandone i nominativi all'Amministrazione all'atto della stipula del contratto e segnalando tempestivamente ogni variazione che si verificasse nel corso della Gestione. Tali figure rispondono direttamente di tutte le procedure amministrative e sanitarie attivate nel corso della gestione. In caso di assenze motivate dovrà essere previsto un sostituto con funzioni vicarie al quale l'Amministrazione potrà rivolgersi.

- Il Gestore dovrà nominare e comunicare all' Amministrazione il Responsabile dei trattamenti dei dati, in esecuzione della Reg. U.E. 679/2016. Qualsiasi variazione del responsabile del trattamento dei dati dovrà essere tempestivamente comunicata all'Amministrazione.

- la persona responsabile deve essere in possesso delle cognizioni necessarie all'esercizio dell'attività, ovvero di una qualificata formazione professionale o di una comprovata esperienza nel settore degli animali d'affezione.

- non devono sussistere, in capo al proprietario o al legale rappresentante della struttura, condanne passate in giudicato per reati contro gli animali e non devono essere stati adottati provvedimenti di sospensione o d'interdizione dell'attività.

j) TENUTA DEI REGISTRI

- Ai sensi dell'art. 19 del Reg. regionale n. 2/2017 il Gestore dovrà tenere apposito registro, nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali, delle seguenti attività:

1. accettazione: identificazione ed aggiornamento dell'anagrafe informatizzata.

2. ricovero: assegnazione dei box e gestione della permanenza.

3. dimissione: registrazione in anagrafe informatizzata.

In particolare:

a) per gli animali che devono essere obbligatoriamente iscritti in anagrafe: data d'ingresso, specie, numero di microchip, data di uscita, causale di uscita;

b) per altri animali muniti di identificativi individuali quali microchip, tatuaggio o marca di riconoscimento: data d'ingresso, specie, numero identificativo, proprietario, provenienza, data di uscita, causale di uscita, destinatario.

Il registro cartaceo, rilegato e con fogli numerati, oppure su supporto informatico e stampabile su richiesta degli organi di controllo, o informatizzato in anagrafe deve essere aggiornato entro tre giorni lavorativi dall'ingresso o dall'uscita degli animali. Il titolare della struttura deve avere a disposizione in ogni momento la documentazione relativa alla tracciabilità degli animali.

Per gli animali non identificati individualmente, il registro può essere sostituito da documentazione, in ordine cronologico,

comprovante la specie, l'origine e la destinazione degli animali e le relative date di ingresso e di uscita.

- Il Gestore dovrà presentare trimestralmente una relazione di dettaglio sull'andamento della gestione, da trasmettersi all'Amministrazione entro il primo mese successivo al trimestre di riferimento.

k) REQUISITI MINIMI GESTIONALI DELLE STRUTTURE

Ai sensi dell'art. 14 del Reg. regionale n. 2/2017 dovranno essere garantiti i seguenti requisiti:

a) i fabbricati, i locali e le aree di stabulazione devono consentire agli animali di spostarsi e ripararsi liberamente e non devono avere spigoli taglienti o sporgenze tali da procurare lesioni;

b) i materiali utilizzati per le strutture, i recinti e le attrezzature devono essere innocui per gli animali, resistenti, facilmente lavabili e disinfettabili;

c) in caso di ricovero di specie diverse tra loro incompatibili, devono essere usati accorgimenti tali da impedire che gli animali possano vedersi, annusarsi o ascoltarsi reciprocamente;

d) la pavimentazione deve essere liscia, impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile, antiscivolo, adeguata per le specie e per l'età degli animali ricoverati e progettata in modo da evitare ristagni d'acqua e facilitare l'asportazione degli escrementi;

e) la superficie delle aree all'aperto deve essere drenante e facile da pulire;

f) eventuali canali o sistemi di scolo devono essere realizzati in modo da permettere un rapido e completo deflusso dei liquidi e impedire la fuga e la caduta accidentale degli animali, anche di taglia molto piccola, se necessario mediante adeguata copertura;

g) devono essere disponibili acqua e elettricità e deve essere garantito un idoneo sistema di smaltimento delle deiezioni, delle acque di lavaggio e dei rifiuti;

h) nei locali in cui la luce è insufficiente a soddisfare le esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali, occorre un'adeguata illuminazione artificiale; in ogni caso l'illuminazione deve essere sufficiente per il governo e l'ispezione degli animali;

i) la circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali;

j) il livello sonoro deve essere contenuto con ogni accorgimento possibile;

k) l'arricchimento ambientale deve essere realizzato predisponendo accorgimenti tali da consentire l'espressione del repertorio di comportamenti della specie.

Dovranno inoltre essere garantiti i requisiti minimi elencati nell'allegato B, tabelle 1, 2 e 3 del Regolamento stesso.

l) REGOLARITÀ DELLA STRUTTURA

La struttura dovrà essere conformi ai disposti dell'art. 12 del Reg. Att. n. 2/2017; il Gestore dovrà dimostrare l'avvenuta presentazione al Comune ove è collocata la struttura della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), riportando il numero di registrazione nell'anagrafe degli animali da affezione assegnato dall'ATS competente. Qualora le strutture risultino già autorizzate dal sindaco e siano già registrate in anagrafe in data antecedente al 13 aprile 2017 (ovvero alla data di entrata in vigore del Regolamento Regionale n. 2/2017) non è prevista la presentazione della SCIA. Il Gestore dovrà comunque dichiarare che tali strutture verranno adeguate ai requisiti previsti dal citato regolamento entro tre anni dalla sua entrata in vigore, ovvero entro il 13 aprile 2020, pena la risoluzione dell'affidamento del servizio in argomento.

Il Gestore dovrà inoltre esplicitare:

- a) l'indicazione del tipo di struttura e la relativa descrizione;
- b) l'indicazione delle specie e del numero di animali d'affezione che si possono ricoverare;
- c) l'indicazione del numero, della disposizione dei locali, inclusi i locali di servizio, e delle loro dimensioni, nonché del numero di box e delle attrezzature impiegate, tramite presentazione di una planimetria della struttura dalla quale risulti evidente la disposizione dei locali, con la relativa destinazione d'uso.

m) ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI

Il gestore dovrà garantire la corretta alimentazione degli animali ospitati nella struttura provvedendo altresì ad allestire gli appositi locali per il servizio di cucina con le attrezzature necessarie.

A tal fine dovrà rifornire costantemente la struttura di tutti i tipi di alimenti necessari a garantire il sostentamento degli animali ricoverati.

Le derrate dovranno essere collocate su idonea scaffalatura posta nei locali magazzini al fine di evitarne l'accatastamento, e dovranno essere utilizzati contenitori a chiusura ermetica per la conservazione del cibo sfuso.

Per l'alimentazione e per l'abbeveraggio degli animali si dovranno esclusivamente utilizzare ciotole in acciaio inox, provvedendo successivamente ad ogni somministrazione ad accurata disinfezione.

CARATTERISTICHE DELLA CITTÀ APPALTANTE

Comune di Lissone: territorio 9,3 km²

Abitanti al 30/6/2016 numero: 45 064

Numero di animali d'affezione provenienti da Lissone raccolti e custoditi presso canile di Monza dal 2012 al 2017 come da allegato B

DURATA

Il servizio avrà una durata indicativa di tre anni.

SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Saranno ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Possesso dei requisiti di ordine generale e assenza dei motivi di esclusione di cui all'art.80 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
- b) requisiti di idoneità della struttura ai sensi degli artt. 12, 14 e 15 del Regolamento Regionale n. 2/2017;
- c) requisiti di idoneità professionale ai sensi ai sensi dell'art. 12 comma 4 del Regolamento Regionale n. 2/2017;
- d) la struttura di ricovero dovrà essere raggiungibile in un raggio di circa 30 Km da Comune, come previsto dall'art. 16 del Regolamento Regionale 13 aprile 2017 n.2;
- e) che l'operatore economico è già iscritto sulla piattaforma regionale Sintel e qualificato con il Comune di Lissone;

TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

I soggetti interessati dovranno manifestare **entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 31/07/2018** l'interesse ad essere invitati **utilizzando esclusivamente la piattaforma telematica e-Procurement Sintel di Arca Lombardia**.

Non verranno prese in considerazione richieste non pervenute tramite la piattaforma telematica.

Nell'apposito campo "Istanza richiesta di invito" dovrà essere inserita la manifestazione di interesse redatta come da "Allegato A" debitamente compilata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante.

Nell'apposito campo "Offerta Economica" il concorrente **dovrà indicare** un'offerta economica indicativa che sembri congrua all'operatore per poter garantire i servizi richiesti dal presente bando per il periodo in oggetto, al netto delle imposte. Tali preventivi saranno esclusivamente recepiti come indagine di mercato, non costituiranno né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per le imprese interessate sia per l'Amministrazione procedente. I preventivi verranno utilizzati per considerazioni in merito alla corretta determinazione dell'importo da porre a base di gara dell'eventuale procedura che l'Amministrazione riterrà opportuna indire in un secondo momento.

Le condizioni di accesso ed utilizzo del sistema sono indicate nel documento "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma SINTEL" scaricabile dal sito internet.

Per ottenere supporto è possibile farsi assistere dagli operatori al n. verde 800.116.738.

PUBBLICITÀ

Il presente avviso è reso pubblico tramite l'Albo Pretorio e sito web comunale e sulla piattaforma regionale Sintel.

INFORMAZIONI

Per informazioni in merito al presente Avviso, potete contattare: - il Funzionario Unità Ambiente Giovanni Forneris, tel. 039 7397379 - email ecologia@comune.lissone.mb.it.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI

Il Comune di Lissone., con sede legale in Via Gramsci, 21 - 20851 Lissone (MB), C.F. 02968150157 - P.IVA 00740590963 in qualità di

titolare del trattamento, La informa ai sensi dell'art. 13 D.lgs. 196 del 2003 e dell'art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità stabilite dalle normative vigenti in materia di trattamento dei dati personali: "Codice della Privacy" D.lgs. 196 del 2003 e "GDPR" Regolamento UE n. 679/2016.

Il presente avviso, nel rispetto del principio della pubblicità e della trasparenza, è pubblicato sulla piattaforma telematica SINTEL, all'albo pretorio e sul sito informatico del Comune: www.comune.lissone.mb.it nella sezione "BANDI/AVVISI" per un periodo di 15 giorni.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Responsabile unico del procedimento è il Dirigente del Settore Pianificazione del territorio, arch. Paola Taglietti.

IL FUNZIONARIO UNITA' AMBIENTE
GIOVANNI FORNERIS